



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativo e dell'assistenza farmaceutica

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

Cagliari,

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Sanità

Prot. Uscita del 20/06/2012

nr. **0015883**

Classifica XV.8.2
12-01-00



- > Ai Direttori Generali delle ASL
 - > Ai Responsabili della Medicina di base
 - > Ai Rappresentanti delle OO.SS. medicina generale
- e, p.c.
- > Ai Responsabili delle C.O. 118 di Cagliari e Sassari

Oggetto: Turni di servizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Art. 93, comma 6 ACN medicina generale. Parere SISAC.

Per opportuna conoscenza e conseguenti adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, copia del parere rilasciato dalla SISAC in relazione all'argomento in oggetto.

Distinti saluti.

G.P.O. 6.1

Il Direttore del Servizio
Dott. Marcello Tidore





Oxlu
6
A tutte le ASL e
alle OO.SS.
18/06/2012

Roma, 29 maggio 2012

Prot. n. 394/2012

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Entrata del 15/06/2012
nr. 0015722
Classifica XV.8.1
12-01-00

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Servizio medicina di base, specialistica, materno infantile,
residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica
Via Roma, 223
09123 Cagliari



Oggetto: Art. 93, comma 6 dell'A.C.N. per i medici di medicina generale.

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti prot. n° 0012664, pari oggetto, del 14/05/2012, si rappresenta che la SISAC, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire l'omogenea applicazione della disciplina negoziale sul territorio nazionale riscontrando con pareri di carattere generale richieste inerenti le clausole controverse degli Aa.Cc.Nn. del personale in rapporto di convenzionamento col SSN.

Nel merito della questione prospettata si segnala che la clausola è chiara e non necessita di specificazione ulteriore, non consentendo applicazioni difformi.

Il testo negoziale all'art. 93, comma 6, specifica infatti e senza distinzioni che "un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente".

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

Servizio medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e assistenza farmaceutica

Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Sanità'

Prot. Uscita del 14/05/2012

nr. 0012664

Classifica XV.7.5

12--01--00



Alla **SISAC**
Segreteria Tecnica
Via Nazionale, 75
Roma

Oggetto: Art. 93, comma 6 dell'A.C.N. per i medici di medicina generale.

Al fine di poter garantire un'omogenea applicazione della disciplina negoziale si chiede a codesta Struttura di voler fornire un parere relativamente al disposto di cui all'art. 93, comma 6 dell'ACN in oggetto, che recita: *"l'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore; un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente"*, In particolare si chiede di chiarire se il medico dopo aver svolto un turno di servizio, debba necessariamente rispettare le 12 ore di riposo anche nel caso in cui il turno sia inferiore alle 12 ore. (ad esempio turno di 6 ore di servizio).

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

Dott. Marcello Tidore

D.Cossu sett.6.1

G.P.Ortu coord. set. 6.1

